

15 Luglio 2016

Spettabile  
Organismo Italiano Contabilità  
Via Poli 29  
00187 Roma

**AXIS S.r.l.**

Via Gutenberg, 3  
42124 Reggio Emilia - Italy

T +39 0522 232110

F +39 0522 271337

E [axis@axisnet.it](mailto:axis@axisnet.it)

[www.axisnet.it](http://www.axisnet.it)

Lettera inviata via e-mail all'indirizzo [staffoic@fondazioneoic.it](mailto:staffoic@fondazioneoic.it)

**Oggetto: Osservazioni sui documenti OIC 14, 20 e 21 dei principi contabili nazionali posti in consultazione**

Nella presente lettera desideriamo sottoporre alla vostra attenzione le seguenti osservazioni in merito ai documenti in oggetto.

Documento OIC 14 *Disponibilità liquide*

- A. Nella definizione di “depositi bancari e postali” di cui al paragrafo 5, rispetto alla versione attuale, è stato eliminato il requisito relativo alla loro incassabilità a breve termine, mantenendo invece la sola incassabilità a pronti. Riteniamo che sarebbe opportuno indicare la diversa classificazione dei depositi bancari e postali se incassabili a breve termine (ad esempio, tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni).
- B. Inoltre, sempre in tema di depositi bancari e postali, riteniamo che sarebbe opportuno indicare la classificazione di depositi presso istituzioni finanziarie diverse da banche, aventi natura assimilabile a quella dei depositi bancari. Ad esempio, in ambito cooperativo è piuttosto frequente l'esistenza di depositi su conti correnti presso consorzi.
- C. Rispetto alla versione attuale del documento, nel paragrafo 16 è stato aggiunto “(data operazione)” in riferimento agli assegni emessi e ai bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio. A nostro parere occorrerebbe chiarire se ci si riferisce alla data dell'operazione indicata nell'estratto conto (ma, in questo caso, non verrebbero considerati gli assegni emessi entro la data di chiusura dell'esercizio riscossi nell'esercizio successivo) oppure alla data in cui la società ha emesso l'assegno o disposto il bonifico, indipendentemente dalla “data operazione” assegnata dalla banca e indicata nell'estratto conto.

Documento OIC 20 *Titoli di debito*

- A. Nei paragrafi 19 e 20 viene trattata la classificazione dei titoli nello stato patrimoniale. Riteniamo opportuno prevedere un rinvio al paragrafo 30 (classificazione a stato patrimoniale per i bilanci in forma abbreviata) valevole per i casi in cui non viene applicato il costo ammortizzato.
- B. Proponiamo di precisare nel paragrafo 21 che le componenti indicate nei primi quattro punti elenco, in caso di applicazione del costo ammortizzato, non vengono rilevate distintamente.

- C. Nel paragrafo 23 proponiamo di modificare “plus/minusvalenza” con “utile o perdita” e di precisare ove devono essere classificate a conto economico le spese di cessione dei titoli di debito.
- D. Nel paragrafo 33 viene indicata la classificazione della perdita durevole di valore, ma manca l’indicazione della classificazione dell’eventuale ripristino di valore.
- E. Dal paragrafo 64 (paragrafo 45 della versione attuale) sono state eliminate le considerazioni sull’andamento del valore di mercato dei titoli rilevato successivamente alla chiusura dell’esercizio. Tale eliminazione potrebbe essere interpretata alternativamente come totale ininfluenza del suddetto andamento, oppure come rinvio implicito alle considerazioni svolte nel principio OIC 29 (paragrafo 48), che richiamano le considerazioni eliminate, ma in modo meno puntuale e circostanziato. Proponiamo quindi di esplicitare le ragioni di tale eliminazione nel capitolo “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”.
- F. Nel paragrafo 78 proponiamo di sostituire “768” con “76”.
- G. Nel paragrafo 80, alla terza riga, proponiamo di inserire “e per” tra “2435-bis” e “il bilancio”.
- H. Nel paragrafo 78 proponiamo di sostituire “755-79” con “75-79”

## Documento OIC 21 Partecipazioni

- A. Il paragrafo 13 prevede che le partecipazioni in società a controllo congiunto possono essere classificate nelle partecipazioni in società collegate. A nostro parere:
  - a. tale classificazione contrasta apparentemente con l’attuale paragrafo 14 dell’OIC 17;
  - b. la parola “possono” potrebbe essere ambigua: ciò significa che possono anche essere classificate altrove?
- B. Nel paragrafo 16 proponiamo di precisare ove devono essere classificate a conto economico le spese di cessione delle partecipazioni.
- C. Dal paragrafo 49 (paragrafo 51 della versione attuale) sono state eliminate le considerazioni sull’andamento del valore di mercato delle partecipazioni rilevato successivamente alla chiusura dell’esercizio. Tale eliminazione potrebbe essere interpretata alternativamente come totale ininfluenza del suddetto andamento, oppure come rinvio implicito alle considerazioni svolte nel principio OIC 29 (paragrafo 48), che richiamano le considerazioni eliminate, ma in modo meno puntuale e circostanziato. Proponiamo quindi di esplicitare le ragioni di tale eliminazione nel capitolo “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”.

Restiamo a vostra disposizione per eventuali chiarimenti sul contenuto della presente lettera, e vi inviamo i nostri migliori saluti.

AXIS S.r.l.

  
Andrea Redeghieri - Presidente